



Via B. Avesani, 31 - 37135 Verona - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027 - casella postale 1049 vr. succ. 10
C.F. e P.IVA 02737960233 - www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA
RIFIUTI ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI
VERONAMERCATO

(sito nel Centro Agroalimentare di Verona)

PER LA DURATA DI TRE ANNI

Procedura aperta ex art.60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

LOTTO A C.I.G. 7444223F24

LOTTO B C.I.G. 7444228348

GARA N. 7046273

IL R.U.P.
(Andrea Cinquetti)

AMIA VERONA SPA
Via Bartolomeo Avesani- 31 – 37135 Verona
Tel. 045/8063311 – fax 045/8069027 – amia.verona@amiavr.it

APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI ALL'INTERNO DEL MERCATO
ORTOFRUITICOLO DI VERONA (sito nel Centro Agroalimentare di Veronamercato Spa)
Lotto A CIG 7444223F24
Lotto B CIG 7444228348

Art. 1- Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di raccolta rifiuti urbani assimilabili - riciclabili e non - all'interno del mercato ortofrutticolo di Verona, su un'area di mq 53.085 (OLTRE A MQ. 31.781 ESTERNI E DI PERTINENZA ALL'EDIFICIO), e successivo conferimento presso il deposito sito all'interno del Centro Agroalimentare di Veronamercato Spa nonché il servizio di pulizia ordinarie dell'area. I servizi da appaltare sono suddivisi in Lotto A (EDIFICIO ORTOFRUTTICOLO) di pertinenza Amia Verona Spa e Lotto B (ALTRE AREE DEL CENTRO AGROALIMENTARE – CON ULTERIORI SUPERFICI ED ESTENSIONE) di pertinenza di Veronamercato spa, e risultano meglio specificati nei paragrafi seguenti. Essi hanno per oggetto:

LOTTO - A

A1- Raccolta manuale dei rifiuti assimilabili agli urbani, imballi vuoti, angolari, regge, reti e film (cellophan) ecc. depositati a terra a fine contrattazioni, sia sulla stecca del mercato che nelle aree di manovra adiacenti alle pedane di carico/scarico (su tutte aree oggetto del servizio per complessivi 84.866 mq) individuate con colori azzurro e rosso nell'allegata planimetria n. 1);

A2- Suddivisione per tipologia di rifiuto e conferimento degli stessi nei cassonetti/bidoni o direttamente al centro di raccolta di VeronaMercato nei contenitori differenziati (presse e container) compreso l'eventuale materiale più ingombrante.

A3- Movimentazione carrelli per rendere praticabile le operazioni di pulizia nella zona centrale della galleria; temporaneo posizionamento degli stessi in zona limitrofa;

A4- Pulizia grossolana con rimozione del materiale non idoneo al passaggio della spazzatrice (su tutte aree oggetto del servizio per complessivi 84.866 mq) individuate con colori azzurro e rosso nell'allegata planimetria n. 1);

A5- Intervento con spazzatrice nelle medesime aree indicate in premessa (53.085 mq - comprese aree di pertinenza degli stand – profondità 5 metri dal fronte stand e 8 metri retro stand - compatibilmente con l'eventuale presenza di ingombri di proprietà dei concessionari) e nelle zone adiacenti alle banchine di carico comprese le rampe di accesso (31.781 mq) – aree individuate con i colori azzurro e rosso nell'allegata planimetria 1

A6- Riposizionamento carrelli nella galleria centrale (dopo le operazioni di lavasciuga richieste nel lotto B).

A7- Servizio di gestione del Deposito temporaneo Rifiuti (D.T.R.) con orario 5.00 alle 11.00, compresa la pulizia dell'area, con verifica puntuale della corretta differenziazione sia dei rifiuti conferiti dai posteggianti che di quelli derivanti dalle specifiche attività di pulizia effettuate dalla ditta Appaltatrice meglio specificate nei lotti A e B. Anche le attività pomeridiane svolte dall' azienda, potranno generare

conferimenti nel D.T.R, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle medesime disposizioni di cui sopra, con priorità assoluta la differenziazione del rifiuto. La programmazione degli svuoti e la manutenzione dei contenitori presenti nell'area sono gestiti dal committente e stazione appaltante AMIA VERONA S.P.A. – Servizi Commerciali. Tuttavia nel caso di specifiche necessità, legate a riempimenti imprevisti o imprevedibili o qualsiasi anomalie e/o guasto dell'attrezzatura presente, la ditta Appaltatrice (di seguito anche "l'Impresa" o "ditta affidataria" si farà carico di darne immediata comunicazione, tramite mail, all'account commerciale@amiavr.it per permettere un rapido intervento di svuoto.

La frequenza delle operazioni sopraindicate è giornaliera, dal lunedì al sabato compreso, ad esclusione delle domeniche e dei giorni di festività infrasettimanali; a maggior precisazione si informa che le suddette attività dovranno essere espletate per ogni giornata di attività del mercato.

Per eventuali emergenze di natura straordinaria l'impresa dovrà comunque assicurare la disponibilità del proprio personale reperibile entro il termine massimo di tre ore dalla chiamata.

LOTTO N. B

B1 – Pulizia zona terminale di accesso (CENTRO INGRESSI) – trattasi di una superficie indicativa pari a 4.042,50 mq, così come individuata nella planimetria allegato n. 2. Essa risulta composta come segue:

- 1.680 mq, superficie in prossimità dei varchi d'accesso da 1 a 12 (la superficie individuata si riferisce alla quota stradale, escludendo le porzioni a quota marciapiede dove sono posizionati i box;
- 2.362,50 mq, di superficie (determinati in ml. 325,00 x 3,50 ml larghezza + ml. 350,00 x 3,50 ml. larghezza) lungo i cordoli delimitanti le corsie di accumulo;

Le attività previste per la pulizia B1 - sono costituite da:

- Pulizia mediante spazzatura e raccolta a mano del materiale di rifiuto presente sulle aree;
- Pulizia mediante passaggio con spazzatrice meccanica;
- Trasporto e conferimento al DTR del materiale recuperato;
Frequenza settimanale (il martedì pomeriggio);
- Pulizia bimestrale con utilizzo di idropulitrice ad alta pressione dei varchi nn. 7 ed 8

B2 – Pulizia zona generi misti – trattasi di una superficie indicativa di 4.775,00 mq, così come individuata nella planimetria all. 3. Essa risulta composta come segue:

- 3.030 mq, superficie in prossimità della banchina posta sul retro degli stand lato nord (quota stradale);
- 1.745 mq, superficie posta nella galleria commerciale (pavimentazione industriale in cls);

Le attività previste per la pulizia B2 - sono costituite da:

- Pulizia mediante spazzatura e raccolta a mano del materiale di rifiuto presente sulle aree;
- Pulizia mediante passaggio con spazzatrice meccanica (su tutta la superficie pari a 3.030 mq + 1.745 mq);
- Trasporto e conferimento al DTR del materiale recuperato;
- Pulizia mediante passaggio di lavasciuga (uomo a bordo) su galleria commerciale (1.745 mq);

- In ogni caso le acque dei serbatoi dovranno essere allontanati a carico della ditta che espleta il servizio (la ditta risulterà a tutti gli effetti produttore del rifiuto e dovrà provvedere a smaltirlo nei modi e forme previste dalla normativa vigente in materia);
- A maggior precisazione si ribadisce che è proibito qualsiasi tipo di sversamento di reflui o liquidi di risulta nelle reti di smaltimento presenti sulle aree;

Frequenza settimanale (il giovedì pomeriggio);

B3 – Pulizia e svuoto cestini portarifiuti posti nei piazzali e nelle aree limitrofe agli edifici (quota stradale) - sono interessati tutti i cestini individuati - circa 50 - nelle aree di proprietà Veronamercato e posizionati sulle aree e piazzali a quota stradale e/o sulle superfici interessate dal servizio di pulizia così come individuati genericamente nella planimetria allegata (all. 4) e meglio evidenziato in fase di sopralluogo;

Le attività previste per la pulizia B3 - sono costituite da:

- Ritiro ed deposito presso i cestini / contenitori esistenti dei sacchetti installati;
- Pulizia del supporto (cestino/contenitore);
- Trasporto e conferimento al DTR del materiale recuperato;
- Fornitura ed installazione di un nuovo sacchetto in luogo di quelli ritirati;

Frequenza settimanale (il martedì pomeriggio);

B4 – Pulizia spazio sotto rampa di carico (pedana) lungo il perimetro dell'edificio Ortofrutticolo - sono interessate tutte le 274 rampe distribuite lungo i 2.000 ml del perimetro dell'edificio così come individuati nella planimetria allegata (all. 1)

Le attività previste per la pulizia B4 - sono costituite da:

- Pulizia mediante spazzatura e raccolta a mano del materiale di rifiuto presente sotto le rampe;
- Trasporto e conferimento al DTR del materiale recuperato;

Frequenza settimanale da espletarsi nella giornata di mercoledì (pomeriggio);

B5 – Lavaggio con lavasciuga delle aree in banchina del Mercato Ortofrutticolo - sono comprese la Galleria interna, le pensiline laterali (comprese aree di pertinenza degli stand – profondità 5 metri dal fronte stand e 8 metri retro stand - compatibilmente con l'eventuale presenza di ingombri di proprietà dei concessionari) e lo spazio destinato allo stoccaggio temporaneo su bordo banchina, per complessivi 53.085 mq, così come individuati con il colore rosso nella planimetria (all. 1).

Le attività previste per la pulizia B5 - sono costituite da:

- Spostamento e riposizionamento dei carrelli eventualmente depositati all'interno della galleria;
- Pulizia (compresa disinfezione quando richiesto dalla committenza) mediante passaggio di lavasciuga (uomo a bordo);
- In ogni caso le acque dei serbatoi dovranno essere allontanati a carico della ditta che espleta il servizio (la ditta risulterà a tutti gli effetti produttore del rifiuto e dovrà provvedere a smaltirlo nei modi e forme previste dalla normativa vigente in materia);

- A maggior precisazione si ribadisce che è proibito qualsiasi tipo di sversamento di reflui o liquidi di risulta nelle reti di smaltimento presenti sulle aree;

Frequenza due volte alla settimana Il martedì e venerdì pomeriggio (indicativamente dalle ore 14.30 alle ore 22.30). L'orario effettivo di inizio delle operazioni di lavaggio dovrà essere coordinato con gli operatori incaricati delle operazioni di pulizia grossolana e spazzamento delle aree. Il passaggio della lavasciuga potrà avvenire solamente al termine della spazzatura delle aree (LOTTO A);

B6 – Pulizia aree verdi: Superficie a verde mq. 91.740. A richiesta della Committenza (max 2 volte anno): raccolta rifiuti e conferimento al D.T.R. del materiale recuperato nelle aree verdi interne ed esterne del Centro. E' prevista in questa attività anche la raccolta dei rifiuti accumulati all'interno delle aree di rispetto degli idranti soprassuolo (parcheggi) e nelle zone immediatamente a ridosso delle aree verdi (limite parcheggi, cordonate, etc.....) – vedi allegata planimetria (all. n. 4). Le aree interessate saranno meglio evidenziate in fase di sopralluogo.

Le attività previste per la pulizia B6 - sono costituite da:

- Pulizia mediante raccolta a mano del materiale di rifiuto presente;
- Trasporto e conferimento al DTR del materiale recuperato;
Frequenza semestrale (a richiesta della Committenza);

B da 1 a 3 – Interventi per gestione delle emergenze:

Intervento da eseguirsi con due o più addetti (oltre a lavasciuga o altro apparato idoneo). A richiesta della committenza: raccolta acqua piovana ed asciugatura piazzali in caso di straventi. L'intervento può essere richiesto in orari notturni. Tempistica d'intervento meno di 90 minuti dalla richiesta.

Si precisa che la composizione minima della squadra per tali interventi (in funzione della tipologia d'intervento richiesto) è la seguente:

B1- uomo con attrezzatura (MOP, scopa, paletta); B2 – uomo con spazzatrice; B3 – uomo con lavasciuga;

Le metrature e le destinazioni d'uso dei locali, riportate nel presente capitolato, sono da ritenersi indicative ai fini della presentazione dell'offerta per il servizio in appalto.

Le relative offerte dovranno riferirsi infatti a tutte le superfici da pulire ed alla globalità delle prestazioni indicate.

Le ditte concorrenti, prima della presentazione delle offerte, dovranno effettuare un sopralluogo nelle aree e strutture interessate dall' appalto, ed ottenere l'attestazione di avvenuto sopralluogo da parte del Responsabile incaricato da Amia. Per effettuare il sopralluogo, contattare, per un appuntamento il Referente in loco: Geom. Terragnoli Alberto (a ciò delegato da AMIA in quanto rappresentate il proprietario dell'AREA ovvero Veronamercato SPA. Il referente è contattabile per concordare appuntamento al n° 045/8632126

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto sarà messa a disposizione un' area di circa 60 mq. presso l'edificio ortofrutticolo di proprietà Veronamercato Spa, per il deposito delle attrezzature ed eventuale ricarica delle batterie e delle attrezzature. Tutti gli oneri relativi all'utilizzo dell'area, compresa l'apertura e l'intestazione di un contatore di energia elettrica per l'eventuale ricarica delle attrezzature, nonché la recinzione, saranno a carico dell'utilizzatore.

ART. 2– Importo del contratto

L'importo complessivo di spesa stimato per il presente appalto viene ripartito come segue:

N°	Descrizione principali voci di costo	Euro/triennio
Lotto A	Spesa per acquisizione servizio soggetta a ribasso	175.712,00 x 3 anni – totale 527.136,00 oltre iva
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.600,00
Lotto B	Spesa per acquisizione servizio soggetta a ribasso	137.800,00 x 3 anni – totale 413.400,00 oltre iva
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.000,00
3	Totale a base di gara	958.136,00
4	IVA sul servizio oggetto di gara (10%)	210.789,92
5	Altre spese programmate (spese di pubblicità)	3.000,00
6	IVA su altre spese programmate (21%)	
7	Imprevisti	//
8	IVA su altre spese programmate ed imprevisti (21%)	//
9	Totale complessivo oneri per acquisizione servizio	1.171.925,92

N.B. Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione l'appaltatore ha l'obbligo di corrispondere ad AMIA Verona Spa le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione. Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare all'aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere rimborsati, nonché le relative modalità di effettuazione dei versamenti. Nel caso di aggiudicazioni a diversi operatori economici, le spese di pubblicità saranno da ripartire proporzionalmente tra gli aggiudicatari dei singoli lotti.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata di anni tre con decorrenza 01/10/2018 sino al 30/09/2021

Art. 4 - Modifiche e interventi di pulizia straordinaria

Nel corso dell'esecuzione del contratto, Amia Verona spa si riserva la facoltà di modificare le superfici, le frequenze e le sedi previste dal contratto medesimo, dandone preventiva comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria, qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di:

- Estendere il servizio di raccolta rifiuti anche a zone non inserite nel presente capitolato;
- Aumentare o diminuire le superfici per le zone già inserite nel presente capitolato;
- Variare la destinazione d'uso delle zone;
- Qualsiasi altro evento o situazione connessa al servizio oggetto del presente capitolato.

Tali eventuali variazioni non costituiscono, per l'appaltatore, motivo di risoluzione anticipata del contratto.

Per effetto delle sopracitate modifiche, il corrispettivo contrattuale verrà proporzionalmente variato tramite accordo tra le parti.

Nessuna indennità o rimborso saranno dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

La Ditta non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni alle prestazioni, alle modalità

ed agli orari, così come definiti dal presente Capitolato o concordati contestualmente ad inizio attività.

Sarà in facoltà di Amia richiedere all'appaltatore l'esecuzione di interventi di pulizia straordinaria non previsti nel capitolato. In tal caso verrà richiesto all'appaltatore un preventivo di spesa specifico, per la cui formulazione lo stesso dovrà, applicare le condizioni economiche (prezziario) e tecniche offerte in sede di gara.

Il costo sarà determinato in relazione alle ore impiegate per svolgere il servizio e al prezzo indicato in sede di offerta.

Le tipologie di attività richieste potranno essere:

B1 – solo personale (con attrezzatura minima come scopa, secchio, carrello completo di mop)

B2 – spazzatrice con uomo a bordo;

B3 – lavasciuga con uomo a bordo

Qualora invece le attività non siano riconducibili ai prezziari e lavorazioni indicate in offerta (con riferimento anche alle voci B1, B2, B3) la ditta dovrà concordare i nuovi prezzi con la stazione appaltante, fornire un quindi un preventivo specifico ed attendere l'autorizzazione all'esecuzione delle attività.

I servizi straordinari e non programmati che a insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio saranno definiti "urgenti", dovranno essere avviati entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell'Ordine di Servizio. Sarà facoltà della Committenza richiedere l'intervento immediato della Ditta. Nel caso la Ditta non potesse soddisfare le richieste, la Committenza potrà rivolgersi ad altre figure terze senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

Il Responsabile del Servizio potrà stabilire, a proprio insindacabile giudizio, opportune verifiche nel caso accertasse delle inadempienze nell'esecuzione dei servizi. La committenza, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei servizi, senza che per questo la Ditta appaltatrice possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti.

Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio

Tutte le prestazioni dovranno essere rese secondo gli standard di qualità ottimali richiesti dal servizio in questione, avendo cura di non danneggiare i pavimenti, manufatti, le strutture, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e ogni altro oggetto esistente nel Mercato e nella zona di stoccaggio rifiuti riciclabili.

Gli operatori economici esecutori del servizio oggetto di appalto dovranno possedere i requisiti prescritti dalla legge 82/94 e ss. mm. ed ii. e dal D.M. 274/97, da cui risulti l'inserimento dell'impresa nella fascia di classificazione d) o superiore, di cui all'art. 3 del predetto decreto. Gli interventi verranno effettuati concordando l'orario con il referente di Amia Verona Spa. In ogni caso gli interventi dovranno essere effettuati al di fuori dell'orario giornaliero di lavoro degli operatori che svolgono l'attività di vendita all'interno del Mercato Ortofrutticolo e comunque non dovranno ostacolare il normale svolgimento del lavoro (indicativamente tarda mattinata e primo pomeriggio; l'avvio delle operazioni di lavaggio in Galleria Mercato Ortofrutticolo dovranno essere eseguite al termine delle operazioni di raccolta e spazzamento)

L'uso delle luci a pieno regime è consentito solo in quanto effettivamente necessario ed esclusivamente per la durata della pulizia di ciascun ambiente.

Il personale della ditta appaltatrice è obbligato a provvedere alla raccolta differenziata dei materiali riciclabili su indicazione di Amia, raccogliendo da terra i rifiuti e depositandoli, mantenendo la separazione, negli appositi contenitori messi a disposizione da Amia Verona S.p.A.

Tutti i rifiuti, suddivisi per tipologia, vanno trasportati e conferiti negli appositi compattatori presso l'area di raccolta all'uopo predisposta a nord del Mercato Ortofrutticolo .

L'appaltatore rimane unico responsabile per il recupero e la pulizia di eventuali sacchi non depositati nel cassonetto e per altre eventuali violazioni delle norme e regolamenti vigenti in materia.

Considerato che Amia Verona Spa e Veronamercato SpA sono aziende che adottano un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001, sarà posta particolare attenzione nella valutazione di modalità e pratiche utili alla riduzione degli impatti ambientali.

Art. 6 – Oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato a rispettare le disposizioni poste dal presente Capitolato e ad eseguire i servizi ad oggetto del presente appalto alle condizioni e con le modalità indicate in sede di gara.

Sono a completo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Amia Verona Spa/Verona Mercato:

1. il rispetto delle norme di sicurezza (sarà cura dell'impresa appaltatrice predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del T.U.81/08) e di quelle sull'impiego di eventuali prodotti chimici non nocivi da impiegare in caso di necessità;
2. tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario al servizio, compresa la fornitura di divise, tessere di riconoscimento e distintivi;
3. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal T.U. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
5. tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni;
6. tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto;

Art. 7- Prodotti ed attrezzature

L'impiego dei prodotti e delle attrezzature, la loro scelta e le caratteristiche tecniche debbono essere perfettamente compatibili con le attività previste.

Sono, indicativamente, a carico dell'impresa appaltatrice le seguenti attrezzature:

- ⇒ **tutti i materiali di consumo** necessari al servizio nessuno escluso (a titolo esemplificativo : scope, palotti, spazzoloni, pattumiere, detersivi, sacchi ecc.);
- ⇒ **uniformi di servizio e DPI** (corpetto ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro);
- ⇒ **attrezzature e macchine** (veicoli per il trasporto dei rifiuti all'interno delle aree del Mercato ortofrutticolo e limitrofe)
- ⇒ **spazzatrice e lavapavimenti**

L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata validità, affidabilità, sicurezza e conformità alle norme vigenti, assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più moderne tecniche di lavoro. Particolare attenzione verrà riservata a scelte che possano ridurre in maniera significativa l'impatto ambientale.

Tutte le macchine impiegate devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea.

Le modalità di gestione degli eventuali prodotti utilizzati e le regole di sicurezza dovranno essere dettagliate nel piano di sicurezza adottato per l'espletamento del servizio. Il personale dovrà essere adeguatamente formato all'uso dei prodotti e delle macchine da impiegare. Una copia delle schede

tecniche dei prodotti chimici utilizzati devono essere conservate nell'area adibita a deposito per una eventuale consultazione in caso di emergenza.

I liquidi di risulta derivanti dall'utilizzo della macchina lavasciuga dovranno essere smaltiti a cura dell'appaltatore del servizio. Esso figurerà a tutti gli effetti e per le normative di riferimento "produttore del rifiuto" e dovrà fornire mensilmente copia dei formulari (F.I.R) relativi allo smaltimenti effettuali.

Ogni responsabilità della custodia dei prodotti chimici rimane in capo alla ditta appaltatrice. Nessun dipendente di Veronamercato, AMIA od utente esterno delle strutture deve essere in grado di utilizzare e venire in contatto con tali prodotti. La ditta Appaltatrice rimarrà altresì responsabile, oltre che della corretta esecuzione dei servizi anche dei prodotti utilizzati che non potranno in ogni caso pregiudicare la prestazione. Dopo l'uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato.

Tutti i materiali usati dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo le persone, gli immobili e le strutture.

Per quanto concerne le attrezzature da impiegare, la Ditta dovrà attenersi e ottemperare a quanto disposto e prescritto dalle normative vigenti, facendo verificare, se richiesto dal Responsabile del Servizio, le certificazioni e le relative omologazioni.

Art. 8 - Personale addetto al servizio

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale specializzato.

Entro 15 giorni dall'inizio dell'appalto l'impresa comunicherà per iscritto al referente di Amia, l'elenco nominativo del personale che verrà adibito al servizio con le rispettive qualifiche.

Entro lo stesso termine dovrà essere comunicato il nominativo del Responsabile del Servizio che sarà il referente della ditta aggiudicataria per qualsiasi comunicazione.

Tale elenco dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale o con la sostituzione anche temporanea di personale per malattia, infortunio, maternità, ecc. entro cinque giorni da quando la variazione si è verificata.

Amia Verona avrà la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite sul piano comportamentale o del rendimento. Ciò dovrà avvenire a cura dell'Appaltatore, entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta di cui sopra.

L'impresa dovrà assicurare ai propri dipendenti un'adeguata formazione ed un aggiornamento professionale periodico, avente come obiettivo generale l'acquisizione di conoscenze generali in materia di igiene ambientale.

Tutto il personale dovrà essere munito, durante il servizio, di specifici abiti da lavoro e di distintivo indicante la denominazione dell'Impresa e l'identità dell'operatore con fotografia, nonché presentarsi in ordine nella persona.

In caso di scioperi del personale dell'appaltatore o di altra causa di forza maggiore, escluse ferie, aspettative, infortuni e malattie, dovrà essere assicurato un servizio di emergenza. In caso di sciopero del personale dipendente i corrispettivi relativi ai servizi non prestati non dovranno essere fatturati.

L'Impresa dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché condizioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il personale della Ditta dovrà uniformarsi a quelle norme e disposizioni interne della committente che regolano e disciplinano gli ingressi e le uscite degli impiegati e degli utenti del Mercato.

La presenza giornaliera di ogni singolo addetto al servizio di pulizia, sarà obbligatoriamente registrata, attraverso l'indicazione del nominativo sul Modulo predisposto dal proprietario dell'area oggetto d'intervento (Veronamercato MD_Q6.2.2) e foglio presenze (da predisporre a cura della Ditta), posizionati presso il Mercato Ortofrutticolo.

Tutti gli addetti dovranno lasciare immediatamente il Centro Agroalimentare al termine del servizio.

Ogni addetto dovrà consegnare al Responsabile della Ditta ogni oggetto smarrito che sarà stato rinvenuto: esso provvederà, a sua volta, a consegnarlo al Responsabile del Servizio.

E' **vietato l'utilizzo di personale non dipendente** senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. In caso di utilizzo senza autorizzazione di personale non dipendente, la Committente avrà facoltà di riconoscere come non avvenute tutte le prestazioni così effettuate. Nel caso in cui fossero già stati eseguiti dei pagamenti a fronte di tali prestazioni, la Committente potrà procedere al recupero di quanto già pagato a mezzo di compensazione.

Art. 9 – Controlli periodici e verifiche

Nell'esecuzione dei servizi contemplati nel presente appalto l'Impresa non potrà ricevere ordine se non dai referenti individuati da Amia Verona spa.

Amia Verona si riserva, oltre al controllo della qualità del servizio, anche il controllo della qualità delle attrezzature utilizzate nello svolgimento dello stesso.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad attivare un sistema di autocontrollo per garantire la corretta esecuzione dell'appalto. Il sistema di autocontrollo dovrà prevedere la nomina di un responsabile del servizio che avrà il compito di:

- programmare gli interventi e le attività;
- coordinare e controllare il personale assegnato al presente appalto;
- gestire le sostituzioni di personale per ferie, malattie, infortunio, ecc. e in tutti i casi in cui ciò si renda necessario nei modi e nei tempi suindicati;
- rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate e all'accertamento di eventuali danni.
- evidenziare le deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi e le eventuali inadempienze accertate a carico del proprio personale;
- verificare il corretto utilizzo dei d.p.i. e della attrezzatura di dotazione
- controllare il proprio personale nell'esecuzione del servizio firmando ad ogni controllo settimanale il modulo MD_Q6.2.2 predisposto da Veronamercato SpA (proprietari dell'area).

Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte da Amia Verona al responsabile del servizio dovranno intendersi fatte direttamente all'appaltatore stesso.

Il Responsabile del Servizio dovrà essere rintracciabile tutti i giorni in cui viene svolto lo stesso, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, ad un recapito telefonico fornito dall'appaltatore.

In ogni caso è richiesta una presenza minima periodica obbligatoria del Responsabile del Servizio che, congiuntamente al referente di Amia, provvederà a verificare lo stato di pulizia dei locali ed assumerà i necessari provvedimenti qualora lo stato di pulizia rilevato non corrisponda agli standard richiesti.

Il Responsabile della Ditta non potrà coincidere con un operatore che effettua il servizio di pulizia.

Art. 10 - Danni a persone e cose - Assicurazione a carico dell'Impresa

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

I suddetti obblighi, a carico della ditta aggiudicataria, si intendono estesi anche ad eventuali ditte subappaltatrici.

La stipulazione della polizza sopraccitata non solleva in ogni caso l'impresa da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio.

Nell'esecuzione del servizio, la ditta appaltatrice dovrà adottare di propria iniziativa tutte quelle cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni in genere e specialmente di infortuni. La ditta appaltatrice dovrà, nello svolgere il servizio, tener conto delle seguenti informazioni generali:

- il Mercato Ortofrutticolo è in banchina; pertanto dovranno essere adottate le norme che regolamentano la stessa nell'ambito della viabilità, del transito dei mezzi dell'uso delle pedane mobili;
- gli accessi alle cabine elettriche di trasformazione (lato ovest del Mercato) devono essere lasciate sempre sgomberi da pedane o altri materiali di rifiuto o attrezzature;
- nell'ambito delle operazioni di scarico dei materiali riciclabili e non presso l'area di raccolta dei rifiuti riciclabili dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti e cautele previsti nel regolamento d'uso dell'area.

Art. 11 - Disposizioni in materia di sicurezza

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà sottoscrivere il "*Documento Unico di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori da interferenze*" (DUVRI) redatto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008 per la promozione del coordinamento, della cooperazione e reciproca informazione per la eliminazione o riduzione al minimo dei rischi derivanti dallo svolgimento di più attività nell'area oggetto di questo capitolato.

Il Duvri sarà redatto a cura di Veronamercato SpA (proprietario dell'area) e condiviso da Amia SPA (Committente) e ditta affidataria.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione prevista a carico della ditta appaltatrice dal D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere alla stazione appaltante e a Veronamercato un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Art. 12 - Pagamenti in acconto e ritenute a garanzie – tempi di pagamento

Il pagamento del servizio avrà luogo, a mezzo mandato, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della fattura, fine mese (farà fede il timbro di "PERVENUTO" di Amia Verona S.p.A.), previa verifica e soddisfazione delle condizioni richieste.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con l'indicazione dei servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento con esplicito richiamo alla prestazione resa per il LOTTO A, con relativo importo, ed alla prestazione resa per il LOTTO B, con relativo importo. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento come sopra specificato;

Si sottolinea che per procedere alla liquidazione dei corrispettivi l'appaltatrice è tenuta a fornire tutta la documentazione che la Stazione Appaltante ritenesse necessario acquisire ai fini della verifica degli adempimenti contrattuali previsti. I crediti che l'Impresa maturerà a qualunque titolo sono incedibili a tutti gli effetti senza previa autorizzazione scritta di Amia Verona S.p.A..

Per la liquidazione delle fatture superiori ad € 10.000,00 al netto dell'IVA, il relativo pagamento è subordinato alla "*verifica degli inadempimenti*" in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale della provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. del 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, Amia Verona S.p.A., a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo

della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In particolare, in ottemperanza alla Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., l'Aggiudicataria dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alle gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP).

L'Appaltatore con la firma del Capitolato si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone delegate che possono agire sul conto medesimo. Gli stessi provvedono, altresì, a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Aggiudicataria si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 14 – Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente. Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 15 - Esecuzione delle prestazioni

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel

presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 16 - Ultimazione delle prestazioni

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il Rup effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Rup e dall'esecutore.

Art. 17 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Rup e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Rup lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Rup.

Art. 18- Varianti in corso di esecuzione

La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 19 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'Affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, distinta per lotto, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs.50/2016, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 20 - Inadempienze e penalità

In caso di riscontrate inadempienze da parte dell'appaltatrice ad uniformarsi agli obblighi del servizio, sarà facoltà della Stazione Appaltante disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

- A) in caso di inadempienza anche parziale, l'appaltante avrà facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto

contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento; si precisa che la penale giornaliera verrà applicata sino a che l'impresa non avrà eliminato la causa che ha determinato l'inadempienza;

- B) in caso di reiterato o grave inadempimento (tre inadempienze anche se non consecutive), l'appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno subito ed eventualmente di provvedere all'esecuzione d'ufficio a mezzo altra impresa.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 21 - Subappalto

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione. Trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 22 – Divieto di cessione del contratto – cessione dell'azienda

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile è esclusa la cessione dei crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stazione appaltante. Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

E' vietata la cessione del contratto anche solo parziale e indiretta e sotto qualsiasi forma.

La cessione del contratto è causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Art. 23 - Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 24 - Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Art. 25 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 26 – Informativa privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Titolare del trattamento è A.M.I.A. Verona S.p.A.

Art. 27 - Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

Art. 28 - Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica ed eventuale posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Art. 29 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 30 – Modalità' di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

ART. 31 – Codice Etico

Si precisa che Veronamercato - Ente proprietario dell'area in cui verrà svolto il servizio ed ente di riferimento finale per le lavorazioni previste al lotto B, ha adottato un Codice Etico ed un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Politica per la Prevenzione della Corruzione Veronamercato, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico. Tale Codice è pubblicato sul sito internet di Veronamercato, all'indirizzo www.veronamercato.it. Inoltre, Veronamercato ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito Modello) e la Politica per la Prevenzione della Corruzione (di seguito Politica), pubblicati nella sezione "Società trasparente / Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione" del sito internet aziendale. La violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Modello e nella Politica da parte dell'aggiudicatario del servizio è considerata azione illecita e pertanto potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, anche la risoluzione in danno del rapporto contrattuale".

ART. 32 - Periodo di prova

La Ditta è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non corrispondesse alle specifiche previste dal presente Capitolato, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria ove l'offerta risulti rispondente alle esigenze della Committente stessa.

IL RUP
(Andrea Cinquetti)